

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 6 del 25/10/2017**

**IL PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE USCIRA'
MARTEDI' 31 OTTOBRE 2017**

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone A**5^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

ALPERIA MERAN	BRIXEN	26 - 23
BOZEN	EPPAN	22.11.2017
MALO	TRIESTE	24 - 25
MOLTENO	CASSANO MAGNAGO	19 - 20
METALLSIDER MEZZOCORONA	PRESSANO	16 - 20

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOZEN	4	0	4	0	0	132	89	8	0
TRIESTE	5	0	3	1	1	117	106	7	0
ALPERIA MERAN	5	0	3	1	1	127	119	7	0
PRESSANO	5	0	3	1	1	105	100	7	0
CASSANO MAGNAGO	5	0	3	1	1	116	112	7	0
BRIXEN	5	0	2	1	2	129	125	5	0
EPPAN	4	0	2	0	2	91	95	4	0
MALO	5	0	1	0	4	112	130	2	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	5	0	0	1	4	106	139	1	0
MOLTENO	5	0	0	0	5	109	129	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: ALPERIA MERAN - BRIXEN del 21/10/2017**

BASIC ANDREA (BRIXEN): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA per avere colpito intenzionalmente al volto un giocatore della squadra avversaria (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: MOLTENO - CASSANO MAGNAGO del 21/10/2017

OCHOA RODRIGO (MOLTENO) et BELLOTTI MATTEO (CASSANO): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per reciproche scorrettezze (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: METALLSIDER MEZZOCORONA - PRESSANO del 21/10/2017

PRESSANO: AMMENDA DI €600,00 (SEICENTO/00) per Assenza Allenatore (Vademecum pag. 23 - art.15 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone B**5^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

TERRAQUILIA CARPI	CINGOLI	29 - 30
METELLI COLOGNE	ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	21 - 22
E.GO TAVARNELLE	LIONS TERAMO	24 - 24
PANTAREI MODENA	ROMAGNA	28 - 21
Riposa: BOLOGNA UNITED		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BOLOGNA UNITED	4	0	3	1	0	127	95	7	0
ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA	5	0	3	1	1	128	117	7	0
CINGOLI	4	0	3	0	1	134	114	6	0
LIONS TERAMO	5	0	2	2	1	114	114	6	0
METELLI COLOGNE	4	0	2	1	1	97	88	5	0
PANTAREI MODENA	5	0	2	1	2	111	114	5	0
E.GO TAVARNELLE	4	0	1	2	1	105	103	4	0
ROMAGNA	4	0	0	0	4	84	130	0	0
TERRAQUILIA CARPI	5	0	0	0	5	134	159	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A1 MASCHILE Girone C**5^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

JUNIOR FASANO	CONVERSANO	07.11.2017
LOMBARDI SERVICE ALFAROMEO VALENTINO FERRARA	ANDREA LICITRA CRAZY REUSIA	36 - 22
NOCI 2013	FONDI	33 - 26
TEAMNETWORK ALBATRO	BENEVENTO	34 - 20
Riposa: LUPO ROCCO GAETA		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
JUNIOR FASANO	4	0	4	0	0	157	106	8	0
TEAMNETWORK ALBATRO	5	0	4	0	1	144	115	8	0
CONVERSANO	3	0	3	0	0	93	57	6	0
NOCI 2013	4	0	3	0	1	129	114	6	0
FONDI	5	0	2	0	3	140	146	4	0
LUPO ROCCO GAETA	4	0	2	0	2	99	108	4	0
LOMBARDI SERVICE ALFAROMEO VALENTINO FERRARA	4	0	1	0	3	123	123	2	0
BENEVENTO	4	0	0	0	4	83	120	0	0
ANDREA LICITRA CRAZY REUSIA	5	0	0	0	5	102	181	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 FEMMINILE**3^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

FLAVIONI	MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO	24 - 36
ESTENSE	GLOBO -T.M.S.- BIOAPTA TERAMO	34 - 28
CASSANO MAGNAGO	JOMI SALERNO	21 - 32
INDECO CONVERSANO	CASALGRANDE PADANA	32 - 24
VENPLAST DOSSOBUONO	ARIOSTO FERRARA	31 - 18
BRIXEN	LEONESSA BRESCIA	31 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
JOMI SALERNO	3	0	3	0	0	106	57	6	0
MECHANIC SYSTEM-WURBS ODERZO	3	0	3	0	0	100	70	6	0
INDECO CONVERSANO	3	0	3	0	0	93	68	6	0
CASSANO MAGNAGO	3	0	2	0	1	77	76	4	0
CASALGRANDE PADANA	3	0	2	0	1	68	70	4	0
BRIXEN	3	0	1	1	1	76	70	3	0
VENPLAST DOSSOBUONO	3	0	1	1	1	74	68	3	0
ESTENSE	3	0	1	0	2	76	82	2	0
ARIOSTO FERRARA	3	0	1	0	2	61	84	2	0
LEONESSA BRESCIA	3	0	0	0	3	72	90	0	0
GLOBO -T.M.S.- BIOAPTA TERAMO	3	0	0	0	3	73	105	0	0
FLAVIONI	3	0	0	0	3	57	93	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone A**1^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

CRENNA	LENO	35 - 23
VENTIMIGLIA	VERDEAZZURRO	26 - 27
RAIMOND SASSARI	CASSANO MAGNAGO	29 - 22
SELARGIUS	FERRARIN	15 - 27

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CRENNA	1	0	1	0	0	35	23	2	0
FERRARIN	1	0	1	0	0	27	15	2	0
RAIMOND SASSARI	1	0	1	0	0	29	22	2	0
VERDEAZZURRO	1	0	1	0	0	27	26	2	0
VENTIMIGLIA	1	0	0	0	1	26	27	0	0
CASSANO MAGNAGO	1	0	0	0	1	22	29	0	0
LENO	1	0	0	0	1	23	35	0	0
SELARGIUS	1	0	0	0	1	15	27	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: VENTIMIGLIA - VERDEAZZURRO del 21/10/2017****VENTIMIGLIA: AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per Assenza Servizio Sanitario (art.37 R.A.S.F.)**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone B**3^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

VIGASIO	ESTENSE	21 - 18
FERRARA UNITED	SAN VITO MARANO	21 - 15
TAUFERS	EMMETI GROUP	21 - 21
OPICINA	ODERZO	17 - 26
Riposa: BRIXEN MALO		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
ODERZO	3	0	3	0	0	88	51	6	0
VIGASIO	2	0	2	0	0	52	46	4	0
BRIXEN	2	0	1	1	0	51	46	3	0
TAUFERS	2	0	1	1	0	44	42	3	0
FERRARA UNITED	3	0	1	1	1	62	61	3	0
EMMETI GROUP	3	0	0	2	1	64	71	2	0
SAN VITO MARANO	3	0	1	0	2	50	74	2	0
OPICINA	3	0	0	1	2	63	75	1	0
MALO	1	0	0	0	1	28	31	0	0
ESTENSE	2	0	0	0	2	39	44	0	0
ROVERETO VALLAGARINA		RITIRATA							

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: VIGASIO - ESTENSE del 21/10/2017****VIGASIO: AMMENDA DI €200,00 (DUECENTO/00) per Assenza Allenatore (Vademecum pag. 23 - art.15 R.G.D.)**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone C**3^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

OLIMPIC MASSA MARITTIMA	AMBRA	19 - 28
POGGIBONSESE	CARRARA	0 - 5
SECCHIA RUBIERA	CHIARAVALLE	34 - 20
FAENZA	BASTIA	36 - 17
PARMA	MONTEPRANDONE	27 - 24
RAPID NONANTOLA	CAMERANO	35 - 21

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
RAPID NONANTOLA	3	0	3	0	0	94	64	6	0
FAENZA	3	0	3	0	0	79	49	6	0
PARMA	3	0	3	0	0	82	69	6	0
POGGIBONSESE	3	0	2	0	1	62	40	4	0
AMBRA	3	0	2	0	1	67	59	4	0
CARRARA	3	0	2	0	1	51	46	4	0
SECCHIA RUBIERA	3	0	1	0	2	72	68	2	0
OLIMPIC MASSA MARITTIMA	3	0	1	0	2	73	88	2	0
MONTEPRANDONE	3	0	0	1	2	74	78	1	0
CHIARAVALLE	3	0	0	1	2	60	92	1	0
CAMERANO	3	0	0	0	3	63	87	0	0
BASTIA	3	0	0	0	3	62	99	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: OLIMPIC MASSA MARITTIMA - AMBRA del 21/10/2017**

BENEVENTI EDOARDO (OLIMPIC MASSA MARITTIMA) et BIAGIOTTI DANIELE (AMBRA):
SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere tenuto un atteggiamento antisportivo a seguito di uno scontro di gioco spintonandosi vicendevolmente (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: POGGIBONSESE - CARRARA del 22/10/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali:

Esperiti gli accertamenti di rito;

Constatato che la Società POGGIBONSESE ha iscritto a referto il Sig. BOZZI Edoardo non in regola con le norme federali in materia di tesseramento alla data di svolgimento della gara;

P.Q.M.

Omologa la gara POGGIBONSESE - CARRARA con il risultato di 5-0 in favore della Società CARRARA;

GARA: PARMA - MONTEPRANDONE del 21/10/2017

MONTEPRANDONE: AMMENDA DI € 200,00 (DUECENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato VULTAGGIO Andrea (allenatore) (art.15 R.G.D.)

VULTAGGIO ANDREA (MONTEPRANDONE): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere proferito espressione ingiuriosa nei confronti di un direttore di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone D**1^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

ALTAMURA	GINOSA	26 - 17
LAZIO	GENESIS MOBILE ATELLANA	31 - 37
FREE TIME MANFREDONIA	PROGER TERAMO	27 - 26
PHARMAPIU CITTA S ANGELO	PUTIGNANO	28 - 20
CAPUA	ESPERANTO FONDI	27 - 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
ALTAMURA	1	0	1	0	0	26	17	2	0
PHARMAPIU CITTA S ANGELO	1	0	1	0	0	28	20	2	0
GENESIS MOBILE ATELLANA	1	0	1	0	0	37	31	2	0
CAPUA	1	0	1	0	0	27	23	2	0
FREE TIME MANFREDONIA	1	0	1	0	0	27	26	2	0
PROGER TERAMO	1	0	0	0	1	26	27	0	0
ESPERANTO FONDI	1	0	0	0	1	23	27	0	0
LAZIO	1	0	0	0	1	31	37	0	0
PUTIGNANO	1	0	0	0	1	20	28	0	0
GINOSA	1	0	0	0	1	17	26	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: ALTAMURA - GINOSA del 21/10/2017**

INTINI FRANCESCO (GINOSA): SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA per avere ritardato l'uscita dal campo a seguito della squalifica comminata dall'arbitro rimanendo sul campo di gioco offendendo un giocatore avversario (art.16 comma 3 R.G.D.)

GARA: PHARMAPIU CITTA S ANGELO - PUTIGNANO del 21/10/2017

PHARMAPIU CITTA S.ANGELO: AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per Assenza Servizio Sanitario (art.37 R.A.S.F.)

GARA: CAPUA - ESPERANTO FONDI del 21/10/2017

CAPUA: AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per Assenza Servizio Sanitario (art.37 R.A.S.F.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone E**3^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

TEAM ALCAMO	DARWIN TECHNOLOGIES CLUB	28 - 34
	MASCALUCIA	
HAENNA	CUS PALERMO	28 - 16
KELONA	MESSINA	36 - 26
IL GIOVINETTO	GIRGENTI	26 - 25

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
DARWIN TECHNOLOGIES CLUB	3	0	3	0	0	104	72	6	0
MASCALUCIA									
KELONA	3	0	3	0	0	110	85	6	0
HAENNA	3	0	2	0	1	70	55	4	0
TEAM ALCAMO	3	0	2	0	1	86	86	4	0
GIRGENTI	3	0	1	0	2	77	79	2	0
IL GIOVINETTO	3	0	1	0	2	80	91	2	0
CUS PALERMO	3	0	0	0	3	68	93	0	0
MESSINA	3	0	0	0	3	62	96	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: TEAM ALCAMO - DARWIN TECHNOLOGIES CLUB MASCALUCIA del 21/10/2017**

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali;

Rilevato:

- il grave atteggiamento antisportivo tenuto dai componenti della squadra del TEAM ALCAMO;
- il giocatore DI SIMONE Giacomo al termine della gara colpiva con una pallonata uno dei direttori di gara;
- il Sig. RANDES Benedetto proferiva durante il corso di tutta la partita frasi minacciose ed offensive nei confronti di uno dei direttori di gara minacciandolo di non farlo più arbitrare e di essersi venduto la partita mettendosi viso a viso con l'arbitro;
- il giocatore SCIRE' Angelo minacciava uno dei direttori di gara;
- tutta la squadra del TEAM ALCAMO teneva un atteggiamento irriverente nei confronti di uno dei direttori gara minacciandolo ed offendendolo;
- a causa di tale atteggiamento i direttori di gara sono stati obbligati a completare il referto nel proprio spogliatoio per salvaguardare la propria incolumità a causa dell'atteggiamento della squadra del TEAM ALCAMO;
- uno dei direttori di gara a causa della pallonata volontaria ricevuta di cui sopra abbandonava il campo e con difficoltà di deambulazione;

P.Q.M.

Commina al Sig. DI SIMONE GIACOMO la SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (art.16 comma 3 R.G.D.);

Commina al Sig. SCIRE' ANGELO la SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (art.16 comma 3 R.G.D.);

Commina alla Società TEAM ALCAMO l'AMMENDA DI €400,00 (QUATTROCENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato RANDES Benedetto (allenatore) (art.15 R.G.D.)

Commina al Sig. RANDES BENEDETTO la SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (art.16 comma 3 R.G.D.).

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone A**2^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

SARDEGNA	CRENNA	14 - 29
FERRARIN	CUM PETERE VALPELLICE	17 - 15
LENO	NUORO	21 - 12

Riposa: LIONS SASSARI

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CRENNA	2	0	2	0	0	59	35	4	0
LENO	1	0	1	0	0	21	12	2	0
CUM PETERE VALPELLICE	2	0	1	0	1	44	32	2	0
NUORO	2	0	1	0	1	44	36	2	0
FERRARIN	2	0	1	0	1	32	47	2	0
LIONS SASSARI	1	0	0	0	1	21	30	0	0
SARDEGNA	2	0	0	0	2	29	58	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone B**2^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

ALGUND	BRUNECK	22 - 24
HOCHPUSTERTAL	METALLSIDER MEZZOCORONA	21 - 30
LOACKER VOLSBANK BOZEN	TAUFERS	31 - 27
BRIXEN	SCHENNA	22 - 22

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
BRUNECK	2	0	2	0	0	50	38	4	0
LOACKER VOLSBANK BOZEN	2	0	2	0	0	57	49	4	0
SCHENNA	2	0	1	1	0	51	45	3	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	2	0	1	0	1	52	47	2	0
TAUFERS	2	0	1	0	1	54	53	2	0
BRIXEN	2	0	0	1	1	38	48	1	0
ALGUND	2	0	0	0	2	44	51	0	0
HOCHPUSTERTAL	2	0	0	0	2	44	59	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: HOCHPUSTERTAL - METALLSIDER MEZZOCORONA del 21/10/2017****HOCHPUSTERTAL:** AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per Assenza Servizio Sanitario (art.37 R.A.S.F.)**GARA: LOACKER VOLSBANK BOZEN - TAUFERS del 22/10/2017****LOACKER VOLSBANK BOZEN:** AMMENDA DI €300,00 (TRECENTO/00) per Assenza Servizio Sanitario (art.37 R.A.S.F.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone C**2^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

MARCONI JUMPERS	MUSILE	24 - 21
SANLAZZARO	IMOLA	50 - 8
CELLINI PADOVA-ORIAGO	GUERRIERE MALO	26 - 15
BAZZANO	ALI MESTRINO	24 - 31

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CELLINI PADOVA-ORIAGO	2	0	2	0	0	58	20	4	0
ALI MESTRINO	2	0	2	0	0	55	45	4	0
SANLAZZARO	2	0	1	0	1	71	32	2	0
MUSILE	2	0	1	0	1	52	42	2	0
MARCONI JUMPERS	2	0	1	0	1	44	47	2	0
GUERRIERE MALO	2	0	1	0	1	41	46	2	0
BAZZANO	2	0	0	0	2	42	62	0	0
IMOLA	2	0	0	0	2	13	82	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone D**2^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

TEAM TERAMO	GUARDIAGRELE	0 - 5
TUSHE PRATO	SALERNO	26 - 17
CASSA RURALE PONTINIA	EUROMED MUGELLO	32 - 15
FONDI	CINGOLI	27 - 27

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CASSA RURALE PONTINIA	2	0	2	0	0	61	34	4	0
CINGOLI	2	0	1	1	0	56	47	3	0
FONDI	2	0	1	1	0	59	56	3	0
GUARDIAGRELE	2	0	1	0	1	34	32	2	0
TUSHE PRATO	2	0	1	0	1	46	46	2	0
EUROMED MUGELLO	2	0	1	0	1	20	32	2	0
SALERNO	2	0	0	0	2	36	55	0	0
TEAM TERAMO	2	0	0	0	2	0	10	-5	5

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: TEAM TERAMO - GUARDIAGRELE del 22/10/2017**

Il Giudice Sportivo Nazionale visti gli atti ufficiali;

Rilevato che:

- la Società TEAM TERAMO comunicava in data Venerdì 20 ottobre 2017 ore 19.59 che la gara in questione non si sarebbe potuta disputare;
- la Società TEAM TERAMO allegava comunicazione e-mail tra la Società che gestisce il "pala bianchi" ed indirizzata in data 20 ottobre 2017 ore 14.53 alla Società TEAM TERAMO con la quale comunicava l'indisponibilità dell'impianto del giorno 22 ottobre 2017 dalle ore 14.00 in poi senza indicarne le cause;
- la comunicazione inviata alla Federazione dalla Società TEAM TERAMO risultava tardiva e che non è stata prodotta alcuna documentazione o alcuna circostanza sufficiente a provare la fattispecie della causa di Forza Maggiore;
- l'evento era tempestivamente prevedibile ed evitabile con la normale diligenza ed attenzione da parte della Società TEAM TERAMO;
- nella stessa data l'impianto Palacquaviva era assolutamente funzionante stante lo svolgimento concomitante di altra manifestazione;

P.Q.M.

Omologa la gara TEAM TERAMO - GUARDIAGRELE con il risultato di 5-0 in favore della Società GUARDIAGRELE.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone E**2^ Giornata di Andata del 21/10/2017**

META 2
ALBATRO
Riposa: AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA

LEALI MARSALA
MESSINA

26 - 16
24 - 24

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
META 2	2	0	2	0	0	52	34	4	0
ALBATRO	2	0	1	1	0	55	36	3	0
MESSINA	1	0	0	1	0	24	24	1	0
AS IMPIANTI AETNA MASCALUCIA	1	0	0	0	1	18	26	0	0
LEALI MARSALA	2	0	0	0	2	28	57	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: META 2 - LEALI MARSALA del 21/10/2017****LEALI MARSALA:** AMMENDA DI €80,00 (OTTANTA/00) per avere iscritto a referto solo 9 atlete (Combinato disposto art. 39 R.A.S.F. e Vademecum pag.76 - art.15 R.G.D.)**Il Giudice Sportivo Nazionale**
Avv. Riccardo Aquilanti

SUPER COPPA MASCHILE

21/10/2017

BOZEN

JUNIOR FASANO

24 - 23

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 05/2017 R.G.P.F.

proc. n°04/2017R.G.Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Ernesto RUSSO - Componente

Emilia GIFFENNI - Componente

riunitosi il 13 ottobre 2017 alle ore 12:00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 4/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Giuseppe Rogato**;

Premesso che:

- 1) con provvedimento del 4 settembre 2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del Sig. Giuseppe Rogato della Società ASD Pallamano Carrara per non aver risposto alla convocazione della Procura Federale in qualità di persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 44 comma 3 R.G.D. per il giorno 19 giugno 2017, non adducendo alcun legittimo impedimento;
- 2) il tesserato, in data 27 luglio 2017, veniva reso edotto a mezzo p.e.c. del procedimento aperto a Suo carico e della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini, presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia

FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti, entro il 5 agosto 2017, ovvero richiedere una data per essere ascoltato presso gli Uffici della FIGH;

- 3) nessuna memoria e/o documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto del 5 agosto 2017;
- 4) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento dell'incolpato ed il Presidente di questo Tribunale fissava la data del dibattimento per le ore 12:00 e segg. del 13 ottobre 2017;
- 5) l'incolpato veniva ritualmente citato per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informato della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 6 ottobre 2017;
- 6) all'udienza dibattimentale compariva il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 7) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., si prendeva atto della mancata comparizione del deferito che non presentava memorie difensive né liste testimoniali;
- 8) non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 9) il Procuratore chiedeva applicarsi, a carico del tesserato Giuseppe Rogato, la sanzione disciplinare dell'inibizione per giorni 7;
- 10) acquisito formalmente il fascicolo delle indagini e dichiarata l'utilizzabilità degli atti in esso contenuti il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, argomentava come segue:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti delle indagini ed, in particolare, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura

Federale, visto anche il mancato inoltro di memorie difensive, risulta evidente la violazione, da parte dell'incolpato, dell'art. 1, commi 2 e 3 del R.G.D. e dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, non avendo egli risposto alla convocazione della Procura Federale in qualità di persona informata sui fatti.

Nonostante l'incolpato sia stato edotto dell'intendimento di deferimento a suo carico da parte della Procura Federale e della conseguente possibilità di essere ascoltato, ovvero della facoltà di poter accedere al rito del patteggiamento, egli ha perseverato nel tenere un comportamento caratterizzato da assoluta inerzia e di totale indifferenza alle sollecitazioni degli organi di Giustizia Sportiva, così precludendosi la possibilità di smentire il fatto, fornire spiegazioni alternative ovvero addurre legittime giustificazioni ad esso.

Consegue a tale condotta l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Per quanto concerne la sua dosimetria, questo Tribunale ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato - gravemente irrispettosa delle funzioni e delle prerogative degli organi della Giustizia Sportiva - non possa essere considerata lieve, vista la qualifica da egli ricoperta in ambito sportivo, circostanza in ragione della quale il Tribunale ha ritenuto di potersi discostare *in pejus* rispetto alla richiesta formulata della Procura Federale

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto:

condanna il sig. **Giuseppe Rogato** per la contestata violazione di cui agli artt. 1, commi 2 e 3 R.G.D. ed 1 Codice Comportamento Sportivo CONI, applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare **dell'inibizione per giorni 15**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in gg. 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Emilia Giffenni.

Il Tribunale incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 13 ottobre 2017

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Componente

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Relatore

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

proc. n° 06/2017 R.G.P.F.

proc. n°02/2017 R.G.Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto dagli Avv:

Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Ernesto RUSSO - Componente

Emilia GIFFENNI - Componente

riunitosi il 13 ottobre 2017 alle ore 12:00 e segg. presso la sede federale per decidere in merito al deferimento disposto nell'ambito del procedimento disciplinare n° 2/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti:

- del sig. **Riccardo Sipone**
- della Società **ASD Pol. Gymnica Sveva**.

Premesso che:

- 1) con provvedimento del 7 agosto 2017, il Procuratore Federale, Avv. Donata Giorgia Cappelluto, procedeva al deferimento del Sig. Riccardo Sipone e della Società ASD Pol. Gymnica Sveva per aver omesso di comunicare entro il terzo giorno precedente la variazione del campo di gioco del 4° Concentramento del Campionato U12 Maschile girone C del 9/04/2017, inducendo in errore le altre squadre partecipanti con la conseguente violazione da parte delle stesse delle norme federali, in violazione dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 9, comma 1, lett. c) R.G.D.;

- 2) l'affiliato, in data 21 luglio 2017, veniva reso edotto a mezzo p.e.c. del procedimento aperto a carico del proprio tesserato Riccardo Sipone e a proprio carico (per responsabilità oggettiva) nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini, presso l'Ufficio della Segreteria degli organi di Giustizia FIGH, nel termine di dieci giorni dalla notifica della conclusione delle indagini per intendimento di deferimento, nonché della facoltà di inviare memorie difensive e/o documenti, entro il 31 luglio 2017, ovvero richiedere una data per essere ascoltato presso gli Uffici della FIGH;
- 3) nessuna memoria e/o documento, né richiesta di audizione perveniva nel termine suddetto del 31 luglio 2017;
- 4) la Procura Federale procedeva, dunque, al deferimento degli incolpati ed il Presidente di questo Tribunale fissava la data del dibattimento per le ore 12.30 e segg. del 29 settembre 2017;
- 5) gli incolpati venivano ritualmente citati per la suddetta udienza ex art. 35, 5° comma del R.G.D. ed informati della facoltà di estrarre copia degli atti, presentare eventuali memorie difensive e liste con l'indicazione dei testimoni nonché della possibilità di definire il procedimento tramite patteggiamento, il tutto entro e non oltre il termine del 22 settembre 2017;
- 6) in data 20 settembre 2017 perveniva a mezzo p.e.c. memoria difensiva del tesserato Riccardo Sipone, sottoscritta anche in qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell'ASD Po. Gymnica Sveva;
- 7) all'udienza dibattimentale del 22 settembre 2017 compariva il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 8) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., si prendeva atto della mancata comparizione degli incolpati che, però, avevano provveduto ad inviare nei termini memoria difensiva;
- 9) il Presidente invitava dunque il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 10) il Procuratore chiedeva applicarsi la sanzione della inibizione di giorni 7 (sette) per il signor Riccardo Sipone e l'ammenda di euro 100,00 alla Società ASD Pol. Gymnica

Sveva ammenda per responsabilità oggettiva;

- 11) per le parti non comparse il Tribunale prendeva atto di quanto indicato in memoria e, pertanto, disponeva l'acquisizione del fascicolo delle indagini dichiarando utilizzabili gli atti;
- 12) riunitosi in Camera di Consiglio, pur non presentando la memoria difensiva alcuna lista testimoniale, il Tribunale riteneva assolutamente necessario ai fini del decidere integrare l'istruttoria richiedendo, in particolare, indicazioni dalla Segreteria Generale circa la regolare omologazione del Campo Polivalente Comunale di Andria in cui si era effettivamente disputata la partita;
- 13) il procedimento veniva rinviato, pertanto, all'udienza del 13 ottobre 2017 h. 11:45;
- 14) per ordine del Presidente, il verbale dell'udienza del 29 settembre 2017 veniva notificato alle parti e agli altri aventi diritto;
- 15) all'udienza del 13 ottobre 2017 compariva il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto;
- 16) verificata la regolarità delle notifiche effettuate a mezzo p.e.c., si prendeva atto della mancata comparizione degli incolpati;
- 17) Il Presidente comunicava ai presenti che in data 3 ottobre 2017 era pervenuta comunicazione da parte del Segretario Generale con allegata la documentazione richiesta;
- 18) non essendo necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitava il Procuratore Federale a formulare le proprie conclusioni;
- 19) il Procuratore Federale ribadiva la richiesta di applicare all'incolpato la sanzione dell'imbibizione per giorni 7 (sette) e, alla Società ASD Pol. Gymnica Sveva, l'ammenda di euro 100,00 per responsabilità oggettiva;
- 20) acquisita formalmente nel fascicolo anche la documentazione inviata dal Segretario Generale, riunitosi in Camera di Consiglio per deliberare, il Tribunale argomentava come segue:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti delle indagini e, in particolare, dai documenti acquisiti e prodotti dalla Procura

Federale, risulta evidente la violazione, da parte degli incolpati, dell'art. 1, comma 2, dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 9, comma 1, lett. c) R.G.D., per aver omesso di comunicare ai competenti organi federali ed alle squadre partecipanti - entro il terzo giorno precedente - la variazione del campo di gioco presso cui avrebbero dovuto disputarsi le gare del 4° Concentramento del Campionato U12 Maschile girone C del 9/04/2017, inducendo in errore le altre squadre partecipanti.

Nonostante il Sig. Sipone, con riferimento all'illecito contestatogli, abbia articolato (pur non comparso alle udienze) la sua difesa nel contesto dell'audizione svolta il 18 luglio 2017 davanti al Procuratore Federale e, successivamente, nella memoria difensiva inviata al Tribunale, non sono emersi - da tali contributi - elementi tali da consentire di escludere la sua responsabilità disciplinare in relazione al fatto contestato.

Emerge, infatti, con chiarezza, dalla stessa ricostruzione difensiva, che il sig. Sipone, venuto a conoscenza dell'indisponibilità dell'impianto presso cui avrebbe dovuto disputarsi la manifestazione, si sia limitato a comunicare lo spostamento delle gare agli organi federali via mail solo il giorno precedente ad esse e che le altre squadre ne siano state, a loro volta, informate in maniera del tutto irrituale (tramite whatsapp) e senza il previo benestare della Federazione.

La contestazione disciplinare appare, pertanto, fondata, con conseguente necessità di applicare, nei suoi confronti, una sanzione disciplinare.

Per quanto concerne la sua dosimetria - pur non potendosi ritenere la condotta posta in essere dal tesserato (e quella dell'affiliato per responsabilità oggettiva) alla stregua d'una inadempienza veniale o meramente formale delle norme federali (Vademecum 2016 - 2017) - questo Tribunale ritiene, tuttavia, di non doversi discostare *in pejus* rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale, in considerazione del fatto che il tesserato risulta immune da precedenti disciplinari e si è comunque positivamente adoperato per consentire la disputa della manifestazione, individuando un impianto regolarmente omologato e situato nel perimetro dello stesso Comune.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto:

- **condanna** il sig. **Riccardo Sipone** per violazione degli artt. 1, comma 2 e 9, comma 1, lett. c) R.G.D., applicando nei suoi confronti la sanzione disciplinare **dell'inibizione per giorni 7 (sette)**;
- **condanna**, altresì, la Società **ASD Pol. Gymnica Sveva** per la contestata violazione di cui all'art. 3, comma 2 R.G.D., applicando nei suoi confronti l'ammenda di Euro **100,00 (€ cento)**.

Per esigenze logistiche il Tribunale riserva il deposito della presente motivazione in giorni 10, affidando il compito di estensore al Giudice Avv. Ernesto Russo ed incarica, infine, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il dispositivo e la motivazione della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private, agli eventuali soggetti interessati ed ai competenti organi del C.O.N.I. disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curare con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il 13 ottobre 2017

F.to **Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Avv. Ernesto RUSSO** - Membro Relatore

F.to **Avv. Emilia GIFFENNI** - Membro Componente